



# NURSIND SALERNO

## Segreteria Territoriale

Salerno, lì 05/04/2019

Prot. N. 056/STN/2020

*Esimio Direttore Generale ASL Salerno*  
[direzione generale@pec.aslsalerno.it](mailto:direzione generale@pec.aslsalerno.it)

*Esimio Direttore Generale ASL Salerno*  
[direzione generale@pec.aslsalerno.it](mailto:direzione generale@pec.aslsalerno.it)

*a Tutti i Direttori dei Macrocentri dell'ASL Salerno*  
[protocollo@pec.aslsalerno.it](mailto:protocollo@pec.aslsalerno.it)

R.S.U. ASL Salerno

**Oggetto : Vostra disposizione prot. 78623 del 03/04/2020 – considerazioni.**

**Egregio Direttore,**

la scrivente OS ha preso visione della nota di cui all'oggetto con la quale si declinano le fattispecie necessarie ad estendere la tutela prevista dal DPCM del 4 marzo 2020 per i dipendenti affetti da patologie varie, e relativamente all'indicazione fornita alla Commissione Esaminatrice di dette istanze, istituita con nota prot. N. 64050 del 10 marzo 2020, vuole esprimere le seguenti considerazioni:

- Innanzi tutto è bene ricordare ai Direttori dei vari macrocentri aziendali, che la concessione o meno dell'istituto previsto dal DPCM del 4 marzo 2020, passi unicamente attraverso la Commissione Esaminatrice e che il ruolo dei Direttori sia quello di verificare le condizioni previste dall'art. 87 comma 3 del **DL 17 marzo 2020, n. 18**, ed eventualmente inoltrarle alla Commissione stessa;
- In secondo luogo, crediamo che l'indicazione fornita ai dipendenti di fruire delle ferie residue derivi da un'errata interpretazione di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, in quanto il comma 1 stesso articolo individui in maniera netta ed intellegibile quale destinatario delle previsioni in esso contenute il solo personale amministrativo, difatti al comma 1 si legge che:

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: **a) limitano la presenza del personale negli uffici** per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.



# NURSIND SALERNO

## Segreteria Territoriale

Appare quindi chiaro l'intento del Legislatore che con la sopra citata disposizione ha cercato di limitare al massimo la presenza di personale, all'interno delle strutture sanitarie, non strettamente correlato all'assistenza sanitaria al paziente.

Da evidenziare che anche il DPCM 4 marzo 2020, in prima battuta, non aveva inquadrato gli operatori sanitari alla stregua del personale amministrativo, così come chiaramente disposto all'art. 1 lettera n), cosa per la quale l'intenzione di applicare i dettami dell'art. 87 comma 3 a tutti i lavoratori risulta errata nella forma e nella sostanza.

Riteniamo quindi che occorra un urgente rimodulazione della nota in oggetto, fornendo ai Direttori di Macrocentro dettagliate istruzioni operative che vadano nel segno della tutela degli operatori sanitari, per come disposto dal DPCM 4 marzo 2020, continuando ad assicurare loro quanto contenuto nella nota 64050 del 10 marzo 2020.

Cordiali saluti,



*Il Segretario Territoriale  
Biagio Tomasco*

*(Firme non autenticate ai sensi del D.Lgs. 445/2000)*